



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 2 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

Disciplina fiscale dei conferimenti multipli di partecipazioni
di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Le conseguenze fiscali del compimento dei 30 anni di età del figlio
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Conferimento d'azienda e impatto sul riporto delle perdite fiscali pregresse
di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Il regime patent box applicato al software
di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

Esibizione documentale e controlli fiscali: il limite legale della duplicazione delle richieste
di Fabio Sartori

CASI OPERATIVI

Disciplina fiscale dei conferimenti multipli di partecipazionidi **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Un gruppo familiare composto da un fratello e 2 sorelle, che detengono partecipazioni qualificate e di controllo, assieme ai rispettivi coniugi, in 3 società operative di produzione di beni, intendono costituire 3 holding familiari partecipate dai soci delle singole famiglie che detengono le partecipazioni nelle 3 società.

La costituzione avverrebbe con il conferimento ai sensi dell'art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR.

Successivamente i soci delle 3 società donerebbero le loro partecipazioni ai figli, al fine di perfezionare il passaggio generazionale nella gestione delle 3 società.

Successivamente le 3 holding conferirebbero le loro quote in un'unica holding, che di conseguenza avrà un capitale sociale pari alla somma dei capitali sociali delle 3 holding con quote di partecipazioni proporzionali ai conferimenti.

Si ritiene che la holding che controllerà le 3 holding familiari possa essere costituita mediante il conferimento controllato ai sensi dell'art. 175, TUIR.

Si chiede conferma che la costituenda holding unica di controllo possa essere costituita ai sensi dell'art. 175, TUIR mediante conferimento controllato.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le conseguenze fiscali del compimento dei 30 anni di età del figlio

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

Scopri di più

La **Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)**, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha modificato alcune **disposizioni relative ai carichi di famiglia**.

In particolare, il [comma 11](#) ha **variato l’art. 12, TUIR**, prevedendo:

- alla lett. a), n. 1), la modifica della [c\), primo periodo, del comma 1](#), con il riconoscimento della **detrazione per carichi di famiglia**, spettante con riferimento ai figli a carico, **nella misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per i figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite, **di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata** ai sensi dell’[art. 3, Legge n. 104/1992](#);
- alla lett. a), n. 2, la modifica della [d\), primo periodo, del comma 1](#), limitando così ai soli **ascendenti conviventi con il contribuente** la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a **750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione**;
- alla lett. b), con l’inserimento del [comma 2-bis](#), l’esclusione dalle detrazioni per **familiari a carico dei contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo**, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Il **limite anagrafico dei 30 anni di età** ha generato più di un **dubbio interpretativo**, principalmente in relazione alla possibilità o meno di detrarre le spese sostenute per i **figli rimasti a carico del contribuente oltre tale limite anagrafico**.

La questione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate che, con la [risposta a interpello n. 243/E/2025](#), dello scorso 15 settembre, ha preso in esame un caso concreto: **cosa accade quando un figlio a carico compie 30 anni?**

L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che **il compimento dei 30 anni non cancella la**

possibilità di considerare il figlio come familiare fiscalmente a carico, sempre che rientri nel limite di reddito di 2.840,51 euro.

Nel dettaglio, anche se il genitore non può più fruire della detrazione di 950 euro, resta la possibilità di portare in dichiarazione **le spese sostenute nell'interesse del figlio**, quali, ad esempio, le **spese mediche e sanitarie**, le **spese di istruzione** (università, master, corsi *post-laurea*), i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e gli **interessi passivi per mutui intestati al figlio**.

Tutto ciò è reso possibile dall'[art. 15, comma 2, TUIR](#), che estende le detrazioni anche agli **oneri sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico**.

Ne discende che **il figlio trentenne senza reddito resta "fiscalmente a carico" dei genitori**, e ciò permette a questi ultimi di **detrarre/dedurre gli oneri sostenuti per lui**.

Un altro punto affrontato dall'Agenzia delle Entrate riguarda gli adempimenti dei sostituti; infatti, è specificato che è, comunque, necessario indicare nella **Certificazione Unica i dati del figlio a carico**.

Tutto ciò premesso, il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate mette un punto fermo in una materia che rischiava di generare confusione:

- **il compimento dei 30 anni fa cessare la detrazione per figli a carico**; ma
- **non elimina la qualifica di familiare fiscalmente a carico**, che resta legata al solo requisito reddituale.

In sintesi, il **limite anagrafico dei 30 anni segna la fine di una detrazione**, ma **non di tutti i benefici collegati allo status di figlio a carico**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Conferimento d'azienda e impatto sul riporto delle perdite fiscali pregresse

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Con l'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. n. 84/2025](#), è stato inserito nell'[art. 176, Tuir](#), il nuovo [comma 5-bis](#) che dispone testualmente quanto segue: «Alla **società conferitaria** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni **riguardanti la società beneficiaria della scissione** e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento». Quanto alla decorrenza della novità normativa, è previsto che il nuovo regime si applichi «alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192» e quindi **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.

La **Relazione illustrativa** del D.L. n. 84/2025 afferma che «in tal modo, il conferimento d'azienda, **limitatamente alla società conferitaria, è equiparato** a tutti gli effetti, sotto tale profilo, **alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale)** che possono essere utilizzate per il **commercio di "bare fiscali"** e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato preceduto da un cambio del controllo sulla società conferitaria o se lo stesso cambio del controllo sia avvenuto contestualmente proprio con il conferimento d'azienda». La ratio del provvedimento è quindi quella di dare **coerenza e sistematicità** alla disciplina del **riporto delle perdite fiscali** – come pure delle eccedenze di interessi passivi ex [art. 96, TUIR](#), e delle eccedenze ACE riportate – nell'ambito delle operazioni straordinarie che sono **caratterizzate dalla neutralità fiscale**. La norma viene poi completata con il **regime speciale** previsto dall'[art. 177-ter, TUIR](#), in relazione al riporto delle **perdite infragruppo**.

È infatti vero che, sinora, il **conferimento d'azienda** era l'unica operazione in **regime di neutralità fiscale** a **non essere soggetta a una disciplina specifica in materia di riporto delle perdite fiscali**. Anche la Relazione illustrativa del D.M. 27 giugno 2025 – Decreto di attuazione dell'[art. 177-ter, TUIR](#), in materia di perdite infragruppo – ribadisce la **portata di chiusura sistematica** che si prefigge questo intervento normativo.

Nel concreto, il [comma 5-bis dell'art. 176](#) intende impedire che il **conferimento di azienda** effettuato a favore di una **società dotata di perdite fiscali** possa essere utilizzato per

compensare queste perdite con i redditi derivanti da un'attività della conferente, eludendo i limiti e le condizioni che sarebbero stati altrimenti applicabili nel caso in cui allo stesso risultato si fosse pervenuti mediante una **scissione** o una **fusione**. Come anzidetto, questa disciplina si applica già alle **operazioni compiute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, e ha un **perimetro di riferimento** che possiamo delineare come segue:

- dal punto di vista **oggettivo**, deve trattarsi di **conferimento d'azienda** (o di ramo d'azienda); è **escluso il conferimento di singoli asset** o di denaro;
- dal punto di vista **soggettivo**, le perdite fiscali il cui riporto viene sottoposto ai test di cui all' [173, comma 10, TUIR](#), sono **solo quelle della società conferitaria**; è **escluso** qualsivoglia impatto sulle **perdite fiscali presenti nella società conferente**;
- la società conferitaria viene qui **equiparata alla posizione della società beneficiaria della scissione** (vedi il rinvio al [comma 10 dell'art. 173, TUIR](#));
- le **condizioni** e i **limiti** per il riporto delle perdite fiscali della conferitaria sono quelle regolate dai [commi 7, 7-bis e 7-ter, dell'art. 172, TUIR](#), ovvero in ultima analisi **quelle che riguardano la società incorporante** nella fusione;
- la disciplina si applica a **tutti i casi di conferimento d'azienda** (o di ramo d'azienda), indipendentemente dal fatto che intervenga, o sia intervenuto, un **cambiamento del controllo della conferitaria**, o della sua attività; non rilevano, quindi, i presupposti di applicazione dell' [84, comma 3, TUIR](#).

Ciò detto, la società conferitaria, per poter fruire del **riporto delle perdite fiscali accumulate**, dovrà superare:

1. il **test di vitalità**; dal Conto economico relativo;
2. all'**esercizio precedente** a quello nel corso del quale il conferimento ha efficacia: deve risultare un **ammontare di ricavi e proventi** dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui [all'art. 2425, c.c.](#), superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori; e
3. all'**intervallo di tempo** che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale il conferimento ha efficacia e la **data antecedente a quella di efficacia del conferimento** (Conto economico redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio d'esercizio): deve risultare un **ammontare di ricavi e proventi** dell'attività caratteristica e un ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro subordinato** e relativi contributi, di cui [all'art. 2425, c.c.](#), ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori;
4. il **test del patrimonio netto**: le perdite della conferitaria sono riportabili per la parte del loro ammontare che non eccede il **valore economico del patrimonio netto della società stessa**; tale valore, che va riferito al patrimonio netto **che risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente** alla data di efficacia del conferimento, può:

i) risultare da una **relazione giurata di stima** redatta da un **soggetto designato dalla società**, scelto tra quelli di cui all' [2409-bis, comma 1, c.c.](#); oppure



ii) essere pari al valore del rispettivo **patrimonio netto contabile** quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. Il valore del patrimonio netto deve essere poi **ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori** alla data di efficacia del conferimento, dovendo **escludere i contributi erogati a norma di Legge dallo Stato** o da altri enti pubblici.

AGEVOLAZIONI

Il regime patent box applicato al software

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Patent Box e R&S

Agevolare le spese per brevetti, software, disegni e modelli

Scopri di più

Avvicinandosi il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo 2024**, entro cui esercitare la tempestiva **opzione al regime di super deduzione fiscale patent box**, dell'[art. 6, D.L. n. 146/2021](#), ed eventualmente provvedere all'apposizione della **marca temporale sulla documentazione idonea** al fine di godere dell'esimente sanzionatoria, è opportuno **esplorare le potenzialità dell'agevolazione applicata ai software**.

Fra i **beni immateriali agevolabili**, infatti, i «*software protetti da copyright*» rappresentano la fattispecie più diffusa, grazie alla **rapidità di ottenimento della relativa tutela giuridica**.

L'incentivo spetta ai **programmi per elaboratore**, in qualunque forma espressi, purché contraddistinti dai requisiti di originalità e creatività, che gli consentono di qualificarsi come **opera dell'ingegno**.

Inoltre, la **titolarità dei diritti esclusivi sul software deve spettare**, a titolo originario o derivativo, **all'impresa che beneficia del regime fiscale patent box**.

Il software è **un bene intangibile tutelato dalla Leggen. 633/1941** (Legge sul diritto d'autore) a partire dalla sua creazione, indipendentemente dalla registrazione.

La **registrazione ha natura meramente dichiarativa**: non è obbligatoria per la tutela giuridica del bene ma può fornire una **prova dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione**, nonché una presunzione di titolarità del diritto d'autore, rendendo più facile dimostrare la paternità in caso di controversie.

Nella circolare n. 5/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato il **ruolo della registrazione presso la SIAE** o presso enti equipollenti nel regime patent box: **la registrazione non è condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione**, ma **assume rilievo esclusivamente per l'applicazione del meccanismo premiale**.

Dunque, a partire dal **periodo di imposta in corso alla data di registrazione del software**, è possibile **beneficiare della c.d. recapture delle spese di ideazione e sviluppo software**

sostenute nei periodi d'imposta precedenti fino all'ottavo.

L'accesso al regime ordinario, invece, che **consente di applicare la super deduzione** limitatamente alle **spese del periodo oggetto di dichiarazione**, non impone particolari adempimenti.

Due risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate, in tema di patent box applicato al software, hanno evidenziato la possibilità di **combinare sinergicamente meccanismo ordinario e premiale**.

La [risposta a interpello n. 40/E/2024](#) conferma la possibilità, per le imprese che abbiano già beneficiato del patent box in via ordinaria su un software già in uso, di **procedere alla registrazione presso la SIAE in un periodo successivo, sbloccando l'accesso al premiale con la recapture dei costi relativi alle 8 annualità antecedenti**.

Ad esempio, se il software in uso ha beneficiato del patent box in via ordinaria sulle spese del 2023, la registrazione alla SIAE operata nel 2025 consentirà di applicare, nel modello redditi 2026, il meccanismo premiale sulle spese sostenute dal 2017 al 2024, a esclusione del 2023 già agevolato.

La recente [risposta a interpello n. 223/E/2025](#) precisa, in continuità con la [n. 40/E/2024](#) e richiamando la circolare n. 5/E/2023, che **in assenza di registrazione assume un ruolo cruciale la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**.

Essa può valere come prova:

- **dell'esistenza del software;**
- della **sussistenza dei requisiti di tutela** (originalità e creatività);
- della **titolarità dei diritti esclusivi in capo al richiedente**, a titolo originario o derivativo.

La dichiarazione sostitutiva deve contenere la **descrizione del programma per elaboratore**, a cui può essere allegata copia del programma **su supporto ottico non modificabile**, conformemente alle previsioni dell'art. 2, D.P.C.M. n. 244/1994, in materia di **registro pubblico speciale di programmi per elaboratore**.

In sintesi, l'agevolazione patent box **offre l'interessante opportunità di agevolare le spese sostenute in via ordinaria** per un software già in uso ma non registrato, per poi procedere, in una fase successiva, alla registrazione presso la SIAE o enti equipollenti e **recuperare i costi delle annualità pregresse fino all'ottava**.

ACCERTAMENTO

Esibizione documentale e controlli fiscali: il limite legale della duplicazione delle richieste

di **Fabio Sartori**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

Con la ripresa dell'attività ordinaria successiva alla pausa estiva, dal 5 settembre 2025 si è **riattivato il flusso di notificazioni** relative agli **avvisi bonari** e alle richieste documentali, la cui emissione era stata sospesa nel periodo **compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre**, in applicazione della c.d. **tregua fiscale**. L'Amministrazione finanziaria ha sensibilmente intensificato **l'invio di comunicazioni** con richieste di chiarimento indirizzate ai contribuenti selezionati, finalizzate a segnalare **eventuali difformità tra i dati dichiarativi e gli importi effettivamente corrisposti**, a rilevare irregolarità connesse alla **gestione dei modelli F24** e a evidenziare **omissioni o ritardi nei versamenti delle imposte**, come emerso nell'ambito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Per gli uffici fiscali, la progressiva telematizzazione dei processi dichiarativi ha reso **le attività di controllo e selezione sempre più puntuali**, grazie non solo all'accesso alle numerose banche dati già disponibili alla Pubblica amministrazione, ma anche **all'introduzione della fatturazione elettronica**, che ha ampliato in modo significativo la base informativa. Nonostante ciò, permane la prassi degli uffici di **richiedere ai contribuenti l'esibizione di documentazione** che si presume **già nella disponibilità dell'Amministrazione**, con l'ulteriore aggravio di doverla **riprodurre in formato digitale standardizzato**, prevalentemente **PDF/A o TIFF/TIF**.

Il formato **PDF/A**, a differenza del PDF tradizionale, **esclude funzionalità quali collegamenti ipertestuali**, contenuti multimediali, script o font non incorporati, così da assicurare **la leggibilità del documento nel tempo e garantire che**, anche a distanza di anni, **esso resti fruibile nella medesima forma in cui è stato originariamente creato**. Il formato **TIFF (Tagged Image File Format)**, invece, è un formato raster, basato su una griglia di pixel, caratterizzato da una compressione lossless, ovvero **senza perdita di dati che ne garantisce l'integrità**. Le estensioni **.TIF** e **.TIFF**, nello specifico, si riferiscono allo stesso standard: la prima si riferisce alla variante abbreviata per esigenze di compatibilità con **sistemi operativi meno evoluti**, come l'MS-DOS.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate, oltre a prescrivere i suddetti formati, impone anche specifici limiti dimensionali, solitamente pari a **5 MB per singolo allegato**. Tale

restrizione risponde all'esigenza di **assicurare la ricezione, la protocollazione e la corretta archiviazione automatizzata nei sistemi informatici dell'Amministrazione**, i quali devono quotidianamente processare un volume estremamente elevato di comunicazioni. Inoltre, viene richiesto che i file siano **omogenei per tipologia documentale**, preferibilmente un **solo file per ciascuna categoria**, in corrispondenza delle definizioni riportate negli elenchi allegati alle richieste ufficiali (ad esempio: **deleghe, detrazioni, ritenute, crediti d'imposta, spese mediche** o, in via residuale, **"altro" per documenti non riconducibili alle categorie tipiche**).

Gli intermediari abilitati che operano per conto dei contribuenti sono tenuti, al momento del **primo invio di documentazione** all'Agenzia delle Entrate, ad **allegare obbligatoriamente due elementi**:

1. la **delega** sottoscritta dal contribuente (delegante), che conferisce formalmente all'intermediario il potere di agire in sua vece;
2. la **copia del documento di identità** in corso di validità del medesimo delegante, necessaria per attestare l'autenticità del conferimento del mandato.

Una volta effettuato l'invio, l'utente (ossia l'intermediario o il contribuente che trasmette direttamente) può:

- **inoltrare nuova documentazione**;
- **integrare quella già trasmessa**;
- consultare le **ricevute** generate dal sistema.

Tale procedura si svolge attraverso il **Nuovo Sistema Documentale (NSD)**, piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate che **acquisisce i documenti trasmessi**, attribuisce un **numero di protocollo** e li assegna automaticamente al funzionario competente.

Grazie alla funzione **"visualizza ricevute"**, l'utente ottiene un **riepilogo dei documenti acquisiti dal NSD**, con l'indicazione di eventuali cause di **scarto** (ossia motivi per cui i file non sono stati accettati, ad esempio per **formato errato, dimensioni superiori ai limiti consentiti** o incompletezza dei dati).

In caso di scarto, il contribuente o l'intermediario deve **reinviare i documenti** utilizzando il canale **CIVIS** – piattaforma telematica di assistenza e comunicazione con l'Agenzia – tramite la funzione **"integrazione documentazione"**. In alternativa, è sempre possibile **presentare i documenti direttamente presso un ufficio territoriale**.

Il **funzionario addetto** accede, quindi, al proprio profilo NSD, prende in carico la documentazione ricevuta e ne avvia la lavorazione. Le fasi successive – cioè, l'**analisi del materiale acquisito**, la **lavorazione vera e propria** e la **chiusura del procedimento** – non vengono tracciate all'interno del sistema CIVIS. Esse seguono l'iter ordinario già disciplinato dalla **Direzione Centrale Accertamento**, che ne definisce modalità e tempi.

L'esame della disciplina concernente la richiesta, l'esibizione e la forma dei documenti di natura fiscale e contabile, nell'ambito dei poteri di verifica attribuiti all'Amministrazione finanziaria, **impone di interrogarsi sui limiti entro i quali gli uffici possano legittimamente esigere la produzione di atti e scritture** già nella disponibilità della Pubblica amministrazione o comunque agevolmente reperibili presso banche dati istituzionali. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla richiesta di un **bilancio di esercizio agevolmente acquisibile** tramite la piattaforma **Telemaco** di Infocamere.

In proposito, lo **Statuto dei diritti del contribuente** sancisce espressamente il **divieto per gli uffici finanziari di pretendere dal contribuente la produzione di documenti già detenuti** dall'Amministrazione ovvero da altre amministrazioni pubbliche indicate dal soggetto verificato. Tale principio, confermato anche dalla Legge n. 241/1990, pone a carico della P.A. un preciso **dovere di acquisizione d'ufficio** della documentazione detenuta da altri enti pubblici. Ne consegue che **l'eventuale reiterazione di richieste documentali** relative ad atti già acquisibili *aliunde* si traduce in una violazione del principio di **leale collaborazione** e determina un **ingiustificato aggravio per il contribuente** e gli intermediari delegati. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito **l'inammissibilità di tali pretese ridondanti**, qualificandole come **indebite** (cfr. Cass., Sez. trib., [ord. n. 15147/2019](#); Cass., Sez. trib., n. 16097/2000).

Di particolare rilevanza è il caso della fattura elettronica, il cui **formato fiscalmente rilevante è l'XML (eXtensible Markup Language)**, un **formato di testo** che usa **tag** (ad esempio, <Totale>) per descrivere i dati in modo **strutturato e gerarchico**. La fattura elettronica, per effetto delle misure di **minimizzazione dei dati** richieste dal Garante della Privacy e recepite dall'Agenzia, è resa disponibile ai verificatori soltanto limitatamente ai **dati fattura** (dati fiscalmente rilevanti) mentre sono oscurate le **descrizioni di riga** – natura, qualità e quantità dei beni/servizi. Tali informazioni sono consultabili **solo** per finalità di **analisi del rischio** e **controllo** da soggetti espressamente **autorizzati**, con **tracciamento degli accessi**. Nei casi in cui occorra verificare i requisiti di **certezza, inerenza e competenza**, l'Amministrazione, pertanto, potrà richiedere al contribuente la **documentazione di dettaglio** non presente nei propri archivi. Se l'invio avviene tramite **CIVIS**, i documenti devono essere previamente **convertiti nei formati ammessi (PDF/A o TIFF)**, altrimenti la **procedura telematica scarta i documenti**. Se la **consegna è operata di persona**, possono essere presentati documenti cartacei e solitamente **copie digitali anche su diversi supporti come ad esempio USB**. Questo scambio documentale rientra in una logica di **collaborazione amministrazione-contribuente**, finalizzata a **facilitare l'istruttoria** e la corretta leggibilità dei dati.

Rimangono a carico del contribuente, in ogni caso, **gli obblighi di esibizione della documentazione contabile non già acquisita dall'Amministrazione**. A titolo esemplificativo: **libro giornale, libro inventari, libri sociali, situazioni contabili infrannuali, registri IVA, registro beni ammortizzabili, libro unico del lavoro, prospetto variazioni fiscali**. Il **rifiuto di esibizione** – concetto che include sia la dichiarazione di inesistenza sia la sottrazione intenzionale – **determina l'inutilizzabilità del documento a favore del contribuente** sia in sede amministrativa che contenziosa. La ratio legis è chiara: mentre **le dichiarazioni ed i bilanci transitano per via**



telematica o per il Registro delle imprese, i **registri e le scritture interne rimangono nella disponibilità esclusiva del soggetto** e, pertanto, **solo attraverso la loro produzione** può l'Amministrazione **verificarne la corretta tenuta**.

In sintesi, il sistema normativo costruisce un **equilibrio tra l'esigenza di certezza probatoria e l'onere collaborativo del contribuente**.

Tabella di confronto

Il rispetto di tali coordinate normative **evita inutili duplicazioni**, garantisce la linearità dei controlli e assicura la piena tutela delle parti **in sede di accertamento e contenzioso**. La chiave rimane **la leale collaborazione** tra Amministrazione e contribuente che **permea l'intero sistema tributario**.